

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CONTENUTI NEL PTOF 2019/2022

(O.M. N. 11 DEL 16/05/2020) FINE A.S 2019/2020

IL PRESENTE DOCUMENTO, UNA VOLTA APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, SARA' PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE www.istitutocomprensivonisce.mi.edu.it

Approvato dal collegio dei docenti il 03/06/2020

L'Ordinanza ministeriale n.11 del 16/05/2020 disciplina la valutazione e gli scrutini finali per le classi intermedie del I e II ciclo di istruzione. L'articolo 2 comma 2 dispone che il collegio dei docenti (che deve riunirsi a distanza), integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.

La valutazione degli alunni si basa sull'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per questi alunni, gli insegnanti e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (presente sul Registro Archimede, sarà visibile ai genitori insieme al documento di valutazione). Se non si è in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno (salvo a causa di mancata disponibilità della tecnologia per la DAD), per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Alunni con BES: Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Le tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono allegate al presente documento.

Piano di apprendimento individualizzato

Il piano di apprendimento individualizzato è dedicato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6/10. Per ciascuna disciplina, vanno indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato viene allegato al documento di valutazione finale. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La predisposizione del Piano, in presenza di insufficienze o livelli non adeguatamente consolidati, **NON è prevista nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.**

Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM)

Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche programmate all'inizio dell'anno scolastico:

- i docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli apprendimenti.
- I docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed elaborano una nuova progettazione e poi il consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti (Il Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche non svolte nell'ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento).
- Le attività, da svolgersi nell'ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l'intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti).
- Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell'alunno va trasmesso alla nuova istituzione scolastica.

Scrutini

- Valutazione in decimi (art. 3/1 OM) effettuata (art. 3/3 OM) in base ad attività didattica in presenza e a distanza, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.
 - Ammissione classe successiva di tutti gli alunni (art.3/2 OM) in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, nello specifico in deroga a:
 - articolo 3/3 (sc. primaria – possibilità di non ammissione)
 - articolo 5/1 (sc. secondaria primo grado – richiesta frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato)
 - articolo 6/2 (sc. secondaria primo grado – possibilità di non ammissione)
 - articolo 6/4 (sc. secondaria primo grado – giudizio IRC in caso di delibera di non ammissione)
- Ammissione anche con una o più insufficienze da riportare nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione (art. 3/4 OM).

- Predisposizione (art. 3/5 OM) Piano di apprendimento individualizzato per alunni ammessi con insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (vedi di seguito).
- Certificazione delle competenze (al termine del classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo – per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado) non comprende integrazione sezione Invalsi (art. 3/6 OM).

I casi di possibile bocciatura

- Possibilità di non ammissione (art. 3/7 OM), con motivazione espressa all'unanimità, alla classe successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, a causa di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo quadrimestre (“primo periodo didattico”).
- Ai fini della non ammissione, **non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate alla disponibilità di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività**; pertanto, se la mancata frequenza si è verificata nel periodo di sospensione delle attività didattiche a distanza, per motivi legati alla mancanza di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività, non è possibile non ammettere l'alunno alla classe successiva.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato (art. 3/8 OM) di alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94, articolo 4/6) (gravi sanzioni disciplinari).

Valutazione alunni con BES (art. 5 OM)

- valutazione alunni con disabilità certificata in base al PEI. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PEI;
- valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati coerente con PDP. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP;
- valutazione alunni con bisogni educativi speciali non certificati coerente con PDP se predisposto. Eventuale piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP.

Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 commi 1,3,4,5 OM)

Scrutini finali classi III

- Gli scrutini finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati dall'OM riguardante gli esami di Stato, fermo restando le disposizioni suddette, laddove compatibili. (Vedi documento apposito).

AL PRESENTE DOCUMENTO SI ALLEGANO:

- MODELLO PAI (Piano di apprendimento individualizzato presente anche nel registro Archimede)
- MODELLO PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti)
- MODELLO griglia di valutazione apprendimenti DAD
- MODELLO tabella di valutazione del comportamento aggiornato con DAD
- MODELLO valutazione prerequisiti per il passaggio a scuola primaria bambini scuola dell'infanzia, aggiornato con DAD